



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/185/CR7bis-c/C10

**ORDINE DEL GIORNO SULL'ITER DI APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI
LEGGE QUADRO IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE
AGRICOLE E DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO**

La Conferenza delle Regioni e Province Autonome esprime il proprio rincrescimento per la involuzione nella prassi di corretti rapporti istituzionali tra Governo e sistema delle Regioni che si è ripetutamente registrata nel corso dell'iter del progetto di legge sulla valorizzazione delle aree agricole e il contenimento del consumo del suolo, riscontrandone le caratteristiche di emblematico "case study" delle difficoltà che si possono verificare nella ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, previste dalla carta costituzionale.

Infatti, nonostante il sistema delle Regioni e Province Autonome sin dall'aprile 2012 avesse segnalato per primo all'attenzione del Governo nazionale l'esigenza di una adeguata regolamentazione, volta ad impedire che il suolo agricolo, bene comune e risorsa essenziale del territorio, venisse eccessivamente "eroso", "impermeabilizzato" e "consumato" per altre finalità, sottolineando le conseguenze fortemente negative dell'impatto della eccessiva urbanizzazione per le imprese agricole e per tutto il mondo rurale, in termini sociali e ambientali, il Governo, nel luglio 2012, ha presentato su questo tema un proprio disegno di legge, che è stato viziato proprio dal mancato coinvolgimento delle Regioni. L'aver ignorato le preziose esperienze pluriennali maturate in questo campo dalle Autonomie Locali conduceva ad una sostanziale sottovalutazione della portata intersettoriale del provvedimento, che riguardava anche ambiti diversi dall'agricoltura, come il governo del territorio, la tutela dell'ambiente e del paesaggio. Come diretta conseguenza di questo approccio molto parziale ad una problematica che è invece complessa e multidisciplinare, il testo governativo evidenziava numerose lacune che rendevano difficile la sua concreta applicazione, col rischio di conseguire risultati ed effetti di segno esattamente opposto a quelli perseguiti, tra cui il paradosso di permettere indirettamente una corsa alla cementificazione, specie nella prima fase di applicazione.

A fronte delle osservazioni delle Regioni e Province autonome, riguardanti sia il merito che il metodo, il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in sede di Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di Agricoltura del 18 ottobre 2012, manifestava ampia disponibilità verso una riformulazione del disegno di legge che fosse condivisa col sistema delle Regioni e ne superasse le lacune e criticità. Vi è stato, così, un intenso lavoro di rivisitazione del testo da parte dei tecnici del Ministero e delle Regioni, che ha portato alla definizione di una proposta condivisa, nel corso di una riunione tecnica della Conferenza Unificata del 23 ottobre 2012.

Non sono noti i motivi del mancato accoglimento dell'ulteriore contributo migliorativo del testo – riferito in particolare agli articoli 3, 4 e 8 e finalizzato a rendere attuabili e sostenibili

le sue disposizioni, attraverso il raccordo con le vigenti normative regionali – che è stato formulato dal tavolo politico del sistema delle Regioni, al termine della seduta congiunta il 29 ottobre 2012 delle tre Commissioni della Conferenza delle Regioni e Province autonome che sono coinvolte nella materia.

Si deve lamentare quindi l'atteggiamento del Governo, che ha inteso ignorare che il parere favorevole sul disegno di legge espresso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 30 ottobre u.s., era condizionato all'accoglimento di quelle proposte emendative, che venivano definite irrinunciabili. Anche perché, in quella seduta della Conferenza Stato-Regioni, nei loro confronti non è stata sollevata alcuna obiezione da parte dei rappresentanti del Governo, e nulla ha fatto intendere che il provvedimento sarebbe stato successivamente licenziato dall'esecutivo con l'esclusione di quei contributi.

Con profondo rammarico e preoccupazione, dobbiamo registrare che il testo approvato dal Consiglio dei Ministri, in data 14 novembre 2012, non riporta tali emendamenti, riproponendo sostanzialmente tutti i punti critici che erano stati oggetto delle puntuali osservazioni delle Regioni. Risulta evidente, pertanto, che in tale versione la formulazione normativa del governo conserva tutti i problemi di inapplicabilità e il rischio di produrre effetti opposti a quelli auspicati, con conseguenti possibili danni, sia per gli operatori del settore agricolo che per le pubbliche amministrazioni e i cittadini in generale.

Si segnala, infatti, che il sistema delle Regioni – ritenendo, ai fini di un ridimensionamento della rilevante quantità di suolo finora consumata, che si dovesse avere l'obiettivo di stabilire quanto ne dovesse essere ridotto rispetto al passato – ha proposto, quale obiettivo nazionale, la definizione annuale di un quantitativo di suolo consumato da ridurre (articolo 3). La proposizione ministeriale, invece, ribalta questo approccio e pone quale obiettivo dell'intervento legislativo una determinazione decennale dell'estensione massima di superficie agricola consumabile sul territorio nazionale, che deve essere ripartita tra le Regioni e quindi tra le Province, prevedendo addirittura al riguardo, in caso d'inerzia, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo, attraverso la decretazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ci si trova di fronte, quindi, non già a una strategia di difesa e ripristino del suolo agricolo, bensì alla definizione di nuovi contingenti di suolo consumabile, nonostante l'obiettivo dichiarato di una progressiva riduzione del consumo di superficie agricola.

Analoga preoccupazione desta il vincolo apposto alle superfici agricole, in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti comunitari, di destinazione all'uso agricolo per almeno cinque anni dall'ultima erogazione (articolo 4). Nel testo governativo vengono comunque consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali all'esercizio delle attività di imprenditoria agricola di cui all'art. 2135 c.c., ivi compreso l'agriturismo, fatte salve le restrizioni riguardanti le aree rurali interessate da incendi e le più restrittive disposizioni esistenti.

Le proposte delle Regioni, invece, vincolavano all'uso agricolo, per cinque anni dall'ultima erogazione, i terreni e i fabbricati di aziende agricole che hanno fruito di aiuti di stato o aiuti comunitari, seppure limitatamente a interventi di miglioramento fondiario o di acquisto. D'altra parte, si prevedeva il significativo divieto, per la medesima durata, di operare interventi di trasformazione urbanistico-edilizio che non fossero strettamente funzionali all'attività agricola, fatta eccezione per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità.

Infine, si devono rimarcare le inquietudini suscitate dal dettato dell'articolo 8. Nelle more della emanazione del decreto che dovrebbe determinare l'estensione massima di superficie agricola consumabile sul territorio nazionale, per un periodo massimo di un triennio potrebbe essere comunque consentita la realizzazione di tutti gli interventi edilizi, produttivi e residenziali che risultano già autorizzati, ovvero che sono previsti dagli strumenti urbanistici vigenti sulle aree già agricole, nonché i lavori e le opere pubbliche inserite negli strumenti di programmazione delle Stazioni appaltanti e nel programma del Governo riguardante le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale. Tale formulazione rinfocola i timori di un elevato rischio dell' "assalto alla diligenza" al suolo agricolo in una fase di transizione che appare eccessivamente lunga e peraltro priva di significativi argini.

Si intende stigmatizzare, infine, il grave problema politico costituito dalla reiterata ritrosia da parte degli esponenti del Governo nei confronti della concertazione e condivisione delle politiche governative con il sistema delle Regioni e Province autonome, che ci sembra rappresentare un pericoloso passo indietro e la negazione di una virtuosa prassi nei rapporti istituzionali, utile al miglioramento della qualità della produzione normativa e al dovuto rispetto dei pesi istituzionali.

Roma, 20 dicembre 2012